

-----REPUBLICA ITALIANA -----

COMUNE DI SENORBI'-----PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, Dlgs 18 aprile 2016, n. 50

**CONTRATTO D'APPALTO**

Per l'esecuzione dei:

**LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI DI SENORBI”.**

**CUP: C75I20000110002 – CIG: 93730147D6**

L'anno duemilaventitre, il giorno 12 del mese di gennaio, tramite scambio di corrispondenza PEC, si sottoscrive la seguente scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, con lo scambio della stessa tra le parti:

1. Ing. Gian Giuseppe Melis, nato a Cagliari (CA) il 03.03.1971, codice fiscale: MLSSGG71C03B354C, Responsabile dell'Area Tecnica, in virtù del Decreto sindacale n. 1/2020 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell'interesse del Comune di Senorbì, Codice Fiscale 80008070924, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;
2. Sig.ra Sassu Rosa nata a Iglesias il 29 agosto 1983, residente a Bonarcado (OR), in via Vittime del Moby Prince,17, C.F. SSSRSO83M69E281N il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Impresa **S.I.CAL. srl**, con sede in Santu Lussurgiu (OR) 09075, via del grano, 12 P.Iva 01179590953;

**PREMESSO**

- Che con la Delibera della Giunta Regionale n. 25/14 del 23/05/2017 sono state approvate le direttive che definiscono i criteri generali di selezione dei comuni beneficiari e il massimale di finanziamento per ciascun Comune che sarà selezionato e con la quale è stato dato mandato alla Direzione Generale 35 dei Lavori Pubblici per il

	tramite del competente CDR di predisporre un apposito avviso per la presentazione da	
	parte dei Comuni delle istanze di finanziamento per la realizzazione di interventi di	
	ampliamento e costruzione di cimiteri ai sensi della L.R. 5/2017 succitata;	
	– Che con la Determinazione n.768 protocollo n. 13321 del 12/05/2020 dell'Assessorato	
	ai Lavori Pubblici che specifica che per il Comune di Senorbì è stato autorizzato	
	l'impegno della somma di € 250.000,00 sui fondi del capitolo SC08.6870 - C.D.R.	
	00.08.01.01 annualità 2021 – Missione08 - Programma 01- PCF U.2.03.01.02.000	
	Codifica PCF U.2.03.01.02.003 -codice fornitore 6000237;	
	– Che con la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 27/05/2022 si è provveduto ad	
	approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica pervenuto al protocollo al n.	
	5608 in data 18/05/2022 per i " <b>LAVORI DI AMPLIAMENTO E MESSA IN</b>	
	<b>SICUREZZA DEI CIMITERI DI SENORBÌ</b> ", per un importo complessivo di €	
	250.000,00 predisposto dall'Ing. Abramo Garau;	
	– Che con la determinazione n. 68 in data 18.07.2022 si è provveduto ad approvare il	
	Progetto Definitivo-Esecutivo per i " <b>LAVORI DI AMPLIAMENTO E MESSA IN</b>	
	<b>SICUREZZA DEI CIMITERI DI SENORBÌ</b> ", per un importo complessivo di	
	€250.000,00 predisposto dalla società di Servizi d'ingegneria di Abramo Garau sas,	
	sede in Pabillonis (SU), via Foscolo 15/a, P.Iva 02753290929;	
	– che con la determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica n. 81 del	
	19.08.2022 si è provveduto alla esecuzione dei lavori mediante ricorso a procedura	
	negoziata, con invito rivolto a n. 5 operatori iscritti nel Sardegna CAT e da aggiudicare	
	conformemente a quanto previsto dal comma 2 lett. c) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e	
	s.m.i. con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9, modificato ai sensi	
	dell'art.1 , comma 2 della Legge 11 settembre 2020 n.120, sostituita con l'art.51 del	
	decreto –legge n.77 del 2021, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore	
	2	

	delle infrastrutture e dei servizi pubblici, per l'affidamento dei lavori di	
	“ <b>AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI DI SENORBÌ</b> ”;	
	– che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 90 del 07.09.2022 i	
	suddetti lavori sono stati aggiudicati all'Impresa <b>S.I.CAL.Srls con sede in VIA Del</b>	
	<b>grano, 12 09075 SANTU LUSSURGIU, partita IVA n. 01179590953</b> , per un importo	
	complessivo di € <b>108.727,59</b> di cui € <b>105.151,02</b> per lavori al netto del ribasso offerto	
	ed accettato pari a 41,20% e di €3.576,57 per oneri per la sicurezza (non assoggettati a	
	ribasso), oltre 10% IVA nella misura di legge;	
	– che con attestazione di avvenuta efficacia in data 07.11.2022 prot.n. 12145 del	
	Responsabile del Servizio Tecnico la succitata determinazione n.90 del 07.09.2022,	
	acquisiva efficacia a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria sul possesso in capo alla	
	succitata ditta aggiudicataria dei requisiti in ordine generale e tecnico-professionali;	
	– che è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato da INAIL:	
	• Protocollo INPS_33151535 in data 17.10.2022 con scadenza il 14.02.2023, per la	
	società <b>S.I.CAL. Srls</b> in atti;	
	– che non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo	
	83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è	
	inferiore a € 150.000,00;	
	– che si può pertanto procedere alla stipula della presente scrittura privata relativa al	
	contratto dei lavori di “ripristino delle condizioni di agibilità della chiesa di	
	Sant'Antonio di Arixi”, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 8, e comma 10,	
	lett. b), ultimi due periodi, del D.Lgs. n. 50/2016;	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	3	

**Articolo 1. Oggetto del contratto**

Il Comune affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di "ampliamento e messa in sicurezza dei cimiteri di Senorbì" relativi al Progetto definitivo-esecutivo approvato con determinazione LL.PP n° 90 del 07.09.2022, di cui al finanziamento regionale per la messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici di culto.

**Articolo 2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti:

Tav.01 STRALCIO DEL PUC; Tav.02 PLANIMETRIA GENERALE SF; Tav. PLANIMETRIA GENERALE SP; Tav.04 DETTAGLIO BLOCCO 9\_10 PIANTA PROSPETTI SEZIONE; Tav.05 DETTAGLIO BLOCCO 11\_12 PIANTA PROSPETTI SEZIONE; Tav.06 PIANTA CAPPELLA SCHEMA PAVIMENTAZIONE; Tav.07 PLANIMETRIA DI CANTIERE; All. A RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO; All. B CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I; All.C CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE II, All.D COMPUTO METRICO; All.E ELENCO PREZZI; All.F ANALISI DEI PREZZI; All.G STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA; All.H PIANO DI SICUREZZA; All.I STIMA DELLA SICUREZZA; All.L PROGRAMMA DELLA MANUTENZIONE; All.M FASCICOLO TECNICO; All.N CRONOPROGRAMMA; All.O SCHEMA DI CONTRATTO; All.P SPESE TECNICHE GENERALI; ed altri atti del progetto che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

**Articolo 3. Ammontare del contratto**

L'importo contrattuale ammonta a nette Euro **108.727,59**

(eurocentottomilasettecentoventisette/59), di cui Euro **105.151,02**

(eurocentocinquemilacentocinquantuno/02) per lavori e di Euro **3.576,57**

(eurotremlacinquecentosettantasei/57) per oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso),

oltre IVA nella misura di legge.

**Articolo 4. Revisione Prezzi**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs 50/2016, se il prezzo

di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni

in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con

apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà

della percentuale eccedente il 10 per cento, alle condizioni e secondo quanto disciplinato

dall'art. 28 –del capitolato speciale d'appalto part. I;

**Articolo 5. Anticipazione e Pagamenti in acconto**

Qualora richiesta dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016,

potranno essere concesse anticipazioni per una quota pari al 20% dell'importo contrattuale,

o, su richiesta dell'appaltatore, per una quota pari al 30% dell'importo contrattuale ai sensi

dell'art. 207, comma 18, del D.L. 19.05.2020, n. 34 (Decreto Rilancio).

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti ogni qualvolta l'ammontare dei lavori

eseguiti raggiunga un importo non inferiore al **20%** dell'importo contrattuale. Per ulteriori

disposizioni in merito si rinvia a quanto previsto dall'art. 23 del capitolato speciale

d'appalto;

**Articolo 6. Pagamenti a saldo**

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro

	ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso	
	al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia	
	il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione	
	del certificato di cui all'art. 25 del capitolato speciale d'appalto.	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si intendono richiamate le altre	
	disposizioni del capitolato speciale d'appalto.	
	<b><u>Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali</u></b>	
	I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono	
	essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.	
	Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni <b>90</b> (novanta) naturali e	
	consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.	
	Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni	
	giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate	
	nel programma temporale dei lavori verrà applicata una penale giornaliera tra lo 1 ‰ (uno	
	per mille) dell'importo contrattuale come disciplinato dagli art. 13 del capitolato speciale	
	d'appalto.	
	<b><u>Articolo 8. Regolare esecuzione e collaudo</u></b>	
	Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei	
	lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla	
	data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche	
	se l'atto formale non sia intervenuto entro i due mesi successivi. Qualora il certificato di	
	collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo è emesso entro tre mesi	
	dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	
	Durante l'esecuzione dei lavori è facoltà dell'Amministrazione effettuare operazioni di	
	collaudo o di verifica volta a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori	
	6	

	in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato	
	Speciale d'appalto o nel contratto.	
	Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la	
	difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima	
	che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.	
	<b><u>Articolo 9. Risoluzione del contratto</u></b>	
	Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, con le procedure di cui	
	all'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nei casi indicati all'art. 38 del	
	capitolato speciale d'appalto.	
	In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile	
	al verificarsi delle seguenti fattispecie:	
	a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del codice;	
	b) cessione del contratto o subappalto non autorizzato dal Comune;	
	c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio	
	delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo	
	previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali	
	ed assistenziali;	
	d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle	
	prestazioni;	
	e) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di	
	Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la	
	piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n.	
	136/2010 e s.m.i.;	
	f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il	
	contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con	
	7	

	modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della	
	stessa;	
	g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita	
	richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita	
	interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione	
	della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni	
	altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo	
	stesso venga a conoscenza;	
	h) irrogazione di penali per un importo non superiore al 10% dell'importo contrattuale, ai	
	sensi dell'Art 113bis, comma 4 D.Lgs 50/2016.	
	Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013	
	Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma	
	dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001, e del Codice di comportamento del Comune di	
	Senorbì, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 31.12.2013 e reperibile	
	sul sito istituzionale del Comune <a href="http://www.comune.senorbi.ca.it">www.comune.senorbi.ca.it</a> , l'Appaltatore e, per suo	
	tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la	
	risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato	
	codice, per quanto compatibile, codice che pur non venendo materialmente allegato al	
	presente contratto è consegnato in copia contestualmente alla sua sottoscrizione.	
	Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore,	
	sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomi e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti, che	
	hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei	
	loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.	
	L'Appaltatore, attesta di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di	
	8	

	Integrità del Comune di Senorbì, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80	
	del 27/10/2016e di averlo già sottoscritto con atto separato in sede di partecipazione alla	
	procedura di affidamento dei lavori <i>de quo</i> .	
	<b><u>Articolo 10. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva</u></b>	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo	
	richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva)	
	N.502.406.141 emessa in data 18.11.2022, rilasciata dalla Società Allianz Spa, Piazza tre	
	Torri,3 cap 20145, Milano P.iva 01333250320, Agenzia di Oristano Centro, iscrizione n.	
	932000, per l'importo di Euro <b>108.727,59</b> (eurocentottomilasettecentoventisette/59). Ai	
	sensi dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede	
	esplicitamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e	
	la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e	
	la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile. La garanzia dev'essere	
	integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai	
	sensi del presente contratto.	
	La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del	
	certificato di collaudo o di regolare esecuzione.	
	La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto	
	e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni	
	stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle	
	risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale	
	maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del	
	contratto disposta in danno dell'appaltatore.	
	La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al	
	9	



	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica,	
	previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua	
	trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e	
	procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.	
	<b><u>Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia e obblighi di tracciabilità.</u></b>	
	Si dà atto che gli adempimenti in materia di antimafia sono stati svolti nel rispetto di quanto	
	previsto dall'art. 29 comma 2 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni con la	
	legge 114/2014, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 11/bis, comma 1 del D.L.	
	78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015.	
	La Ditta appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.	
	3, comma 8, della L. n° 136 del 13.08.2010.	
	Le parti espressamente concordano che qualora le transazioni siano state eseguite senza	
	avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. il presente contratto deve intendersi	
	risolto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n° 136 del 13.08.2010.	
	Si dà atto che il codice identificativo di gara è il n. <b>93730147D6</b>	
	A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in	
	conto o a saldo il signor:	
	- Sig.ra Sassu Rosa nata a Iglesias il 29 agosto 1983, residente a Bonarcado (OR), in via	
	Vittime del Moby Prince,17, C.F. SSSRSO83M69E281N, legale rappresentante	
	dell'Impresa <b>S.I.CAL.Srls con sede in VIA Del Grano, 12 09075 SANTU LUSSURGIU,</b>	
	<b>partita IVA n. 01179590953.</b>	
	- Sig. Gian Luca Ledda nato a Sassari il 04/09/1978, C.F. LDDGLC78P04I452M;	
	Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i	
	pagamenti saranno effettuati mediante accredito sui seguenti conti correnti bancari dedicati	

	alle commesse pubbliche: BANCO DI SARDEGNA SPA – Sede Agenzia di Santu	
	Lussurgiu	
	Codice IBAN: <b>IT77G0101585610000070614455</b> come da dichiarazione sostitutivo	
	ex DPR 445/2000 acquisita al prot. n. 995 del 27.01.2021.	
	Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai	
	commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il	
	quale è sollevata da ogni responsabilità.	
	<b><u>Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere</u></b>	
	L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori dovrà depositare presso il Comune un proprio	
	piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative	
	responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano	
	complementare di dettaglio del piano di sicurezza. Il piano di sicurezza forma parte	
	integrante del presente contratto d'appalto.	
	L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di	
	esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino	
	le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.	
	Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale	
	costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.	
	<b><u>Articolo 15. Cessione del contratto e Subappalto</u></b>	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
	Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto della normativa vigente, i lavori che	
	l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella	
	misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 105 del Decreto	
	Legislativo 18 aprile 2016.	
	<b><u>Articolo 16. Controversie</u></b>	

	Ai sensi dell'art. 205 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 qualora, a seguito dell'iscrizione di	
	riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto	
	all'importo contrattuale in misura tra il 5 ed il 15 per cento di quest'ultimo, si applicano i	
	procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo	
	articolo.	
	Ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, anche al di fuori dei casi in cui è	
	previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti	
	dall'esecuzione del contratto possono essere sempre risolte mediante atto di transazione, in	
	forma scritta, nel rispetto del codice civile.	
	Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del	
	contendere.	
	Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non risolte così come	
	precedentemente descritto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di	
	Cagliari con esclusione della competenza arbitrale. In merito al presente articolo si rinvia a	
	quanto disposto dall'art. 48 del capitolato speciale d'appalto.	
	<b><u>Articolo 17. Richiamo alle norme legislative e regolamentari</u></b>	
	Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si	
	intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in	
	materia.	
	<b><u>Articolo 18. Spese di contratto e trattamento fiscale</u></b>	
	Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di	
	segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.	
	Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul	
	valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40	
	del D.P.R. 16 aprile 1986, n. 131.	

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

**Articolo 19 – Informativa sul trattamento dei dati personali.**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, come aggiornato e modificato dal D.lgs n. 101 del 10/08/2018, il Comune di Senorbì, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto d'appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione e la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

-soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati dal rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di

	Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;	
	- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;	
	- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;	
	legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;	
	ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.	
	In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.	
	I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa contrattazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.	
	I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016.	
	Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Senorbì, nella persona del Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata nella Giuseppe Lonis n. 34.	
	Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'interessato esprime pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.	

Con la sottoscrizione del presente contratto d'appalto, l'appaltatore viene designato come

Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di

rendicontazione del contratto medesimo.

Il presente atto in formato elettronico compone di 16 pagine a video della presente che lo

approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà, lo sottoscrivono mediante firma

digitale.

**L'APPALTATORE    Sassu Rosa**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA    Gian Giuseppe Melis**